



Il socio nelle cooperative

di Michela Zanoli

Il socio della società cooperativa:
chi è, quale interesse persegue,
con quali forme può partecipare
all'impresa, quali i suoi diritti,
quali i doveri, quali le cause
che portano a perdere la qualità
di socio.

CATEGORIE DI SOCI

Nelle cooperative possono esistere varie tipologie di soci.

Accanto ai soci ordinari o cooperatori, infatti, il legislatore ha previsto altre figure, riconducibili, in sostanza, alla categoria dei soci finanziatori.

Il quadro complessivo è articolato e ogni figura si caratterizza in funzione dello scopo perseguito o dei diritti e dei doveri che le sono attribuiti.

Cerchiamo, allora, di fare chiarezza, presentando le diverse forme attraverso le quali può concretizzarsi il rapporto societario.

Soci cooperatori

Sono soci ordinari o cooperatori le persone fisiche o le persone giuridiche che sottoscrivono il contratto sociale o vi aderiscono in un momento successivo.

Il socio cooperatore è al tempo stesso comproprietario dell'impresa e fruitore dei servizi o acquirente dei beni che la cooperativa fornisce.

Persegue un interesse mutualistico: si propone, cioè, di conseguire beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbe dal mercato.

Il diritto di partecipazione dei soci cooperatori è rappresentato dal possesso di quote o azioni, il cui valore nominale non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiore a 500 euro. Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Ciascun socio dispone di un solo voto, a eccezione delle persone giuridiche alle quali l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta o al numero dei loro membri.

Il principio del voto capitarario può subire un'altra deroga nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico con l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse. In questo caso l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione dei soci allo scambio mutualistico.

Soci "in prova"

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha riconosciuto la facoltà di prevedere nell'atto costitutivo una categoria speciale di soci cooperatori. Si tratta di una facoltà volta a soddisfare l'interesse di quanti aspirano a entrare nella

cooperativa, ma necessitano di un periodo di formazione.

Tale facoltà è riconosciuta nei limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori e per un periodo non superiore a cinque anni, decorso il quale il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Soci finanziatori

Le cooperative possono emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Questa possibilità, abbozzata dalla legge n. 59/92, è stata riconosciuta nei termini attuali dal decreto di riforma del diritto societario.

Il legislatore ha lasciato ampia autonomia in materia: gli statuti delle cooperative hanno facoltà di prevedere o meno questi strumenti e ne possono caratterizzare in vario modo il contenuto.

Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in tre categorie:

1. azioni che partecipano al capitale della società e attribuiscono determinati diritti patrimoniali e amministrativi;
2. titoli di debito: obbligazioni e titoli assimilati;
3. titoli ibridi o misti, cioè titoli che presentano caratteristiche di tutte e due le categorie precedenti.

Nel primo caso i possessori degli strumenti finanziari partecipano alla vita della cooperativa e assumono la veste di socio: diventano, cioè, soci finanziatori.

I soci finanziatori non sono utenti delle prestazioni mutualistiche rese dalla cooperativa, bensì meri investitori. Essi scommettono sulle potenzialità della società, partecipando al capitale della stessa con un conferimento dal quale si attendono una remunerazione sotto forma di dividendi. A differenza dei soci cooperatori, che perseguono uno scopo mutualistico, i soci finanziatori perseguono, quindi, uno scopo di lucro.

L'articolo 2526 del codice civile stabilisce che i privilegi previsti a favore dei soci finanziatori nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

Ai possessori di strumenti finanziari, inoltre, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Quanto riportato nel presente paragrafo è riferito alle cooperative sottoposte alla disciplina delle società per azioni, mentre per quanto attiene le cooperative che adottano il modello delle società a responsabilità limitata la possibilità di emettere strumenti finanziari incontra dei limiti e non pochi dubbi interpretativi da parte della dottrina.

Soci sovventori

I soci sovventori costituiscono una particolare figura di soci finanziatori, disciplinata dalla legge n. 59/92.

Le società cooperative e i loro consorzi, a eccezione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, possono prevedere nell'atto costitutivo

fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Questi fondi sono alimentati mediante speciali conferimenti che attribuiscono ai soggetti conferenti la qualifica di “sovventori”.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, la cui vendita può però essere sottoposta, dall'atto costitutivo, a particolari condizioni.

Il trasferimento delle azioni opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario, che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate, ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci ed è legittimato a esercitare i diritti sociali.

Sempre se l'atto costitutivo lo dispone, a ciascun socio sovventore possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, anche se la maggioranza di questi deve essere costituita da soci cooperatori.

Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato di oltre 2 punti rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Le società cooperative che abbiano adottato, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo o l'ammmodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Anche in questo caso la materia è disciplinata dalla legge n. 59/92.

Come i soci sovventori, anche i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa sono degli investitori e non prendono parte allo scambio mutualistico.

È assai dubbio, invece, se si possa attribuire anche a essi la qualifica di socio o se nei loro confronti sia più corretto parlare di finanziatori esterni alla cooperativa.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oltre alle indicazioni prescritte dal legislatore per i titoli azionari, esse devono contenere la denominazione “azione di partecipazione cooperativa”.

Tali azioni possono essere qualificate come “una parte del capitale sociale a destinazione vincolata” e devono essere offerte in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa in misura non inferiore alla metà.

Come accennato, esse attribuiscono ai loro possessori alcuni privilegi di natura patrimoniale e alcuni diritti amministrativi. In particolare, ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa, inoltre, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

In caso di perdite di bilancio, il valore delle azioni di partecipazione cooperativa viene intaccato solo se non è possibile assorbire interamente le perdite diminuendo o azzerando il valore delle quote o delle azioni possedute dai soci cooperatori. In altre parole, le eventuali perdite sono sopportate in primo luogo dai soci cooperatori, e solo in subordine dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Per contro, le azioni in questione non partecipano a eventuali aumenti gratuiti di capitale e i loro possessori non possono essere nominati amministratori.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa si riuniscono in assemblee speciali a loro riservate. In tali assemblee vengono assunte varie deliberazioni quali: la nomina e la revoca del rappresentante comune; l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti di categoria; la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi con relativo rendiconto e altre questioni di interesse comune.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune qualora lo si ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione.

Soci volontari

Nelle cooperative sociali è prevista una particolare categoria di soci: i soci volontari.

Tali soci prestano la loro attività gratuitamente e sono iscritti in un'apposita sezione nel libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà di quello complessivo dei soci stessi. Nei confronti dei soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. A tali soci può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

NUMERO DEI SOCI E REQUISITI SOGGETTIVI

Quando il Codice civile e leggi speciali parlano di soci, senza ulteriori specificazioni, fanno riferimento ai soci cooperatori.

La disciplina delle altre categorie è demandata agli atti costitutivi o ad atti di autonomia delle singole cooperative. Il legislatore si limita a fissare alcune regole generali volte a tutelare la posizione dei soci cooperatori.

Gli argomenti che ora andiamo a trattare – e che attengono alla disciplina civilistica dei soci – vanno riferiti, pertanto, alla categoria dei soci cooperatori.

Numero dei soci

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. È possibile, tuttavia, scendere sotto questo numero, fino a un minimo di tre, se i soci sono tutti persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

Va osservato, peraltro, che alcune leggi speciali stabiliscono un diverso numero minimo di soci, necessario per costituire particolari categorie di cooperative. Quindi, per verificare quale sia il numero di soci di volta in volta richiesto, è necessario tener presente che esistono queste disposizioni specifiche: la legge bancaria, per esempio, prevede un numero minimo di 200 soci per la costituzione di una cassa rurale o di una banca popolare; per le cooperative di consumo il numero minimo di soci è di 50.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo previsto, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, decorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Requisiti soggettivi

L'atto costitutivo della società cooperativa deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci.

In linea di massima, tali requisiti non sono indicati dalla legge.

Il legislatore, però, ha stabilito che i criteri adottati dalla cooperativa non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività che la società si propone di svolgere.

Quindi, la corrispondenza tra la qualifica personale del socio e l'attività esercitata dalla cooperativa è fondamentale, poiché l'organismo cooperativo deve rappresentare l'emanazione di una determinata categoria o gruppo in senso sociologico ed essere ancorato ai bisogni e alle esigenze di tale categoria o gruppo.

Un'altra regola che il legislatore ha voluto porre è quella per cui non possono divenire soci della cooperativa coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa stessa.

Per determinati settori della cooperazione alcune leggi speciali richiedono la presenza di requisiti ulteriori.

Per le cooperative di lavoro, ad esempio, i soci devono essere lavoratori ed

esercitare l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa di cui fanno parte, mentre per le cooperative di consumo i soci non possono essere intermediari o persone che gestiscono in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio viene acquistata nei seguenti tre modi:

- con la partecipazione all'originaria stipulazione dell'atto costitutivo: si parla in questo caso di soci fondatori;
- con l'accoglimento della domanda di ammissione presentata successivamente;
- a seguito del trasferimento della quota o delle azioni.

Nel primo caso, la qualità di socio viene acquisita con la sottoscrizione del contratto e la contemporanea assunzione dell'obbligo del conferimento e quindi del pagamento della quota o delle azioni sottoscritte. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare, come vedremo più avanti, l'esclusione del socio dal rapporto societario.

Nel secondo caso, l'ammissione del nuovo socio viene deliberata dagli amministratori su apposita domanda dell'interessato: tale deliberazione deve essere comunicata a quest'ultimo e annotata nel libro dei soci.

Se il consiglio di amministrazione non accoglie la domanda, è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto e a darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Quest'ultimo, a sua volta, entro sessanta giorni da quando il diniego gli è stato reso noto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Se non è appositamente convocata a tal fine, l'assemblea delibera sulle richieste non accolte in occasione della prima convocazione utile.

L'aspirante socio non ha diritto di agire in giudizio per ottenere l'ingresso nella società con provvedimento del giudice: il principio della "porta aperta", infatti, non si traduce sul piano giuridico nel riconoscimento in capo ai terzi di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo a divenire soci della cooperativa.

Nella relazione al bilancio gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Nel terzo caso indicato, la qualità di socio viene acquistata a seguito di un atto di cessione della quota o delle azioni da parte di un altro socio. L'atto di cessione dev'essere autorizzato dagli amministratori. In questo caso, l'effettivo acquisto della qualità di socio consegue all'iscrizione nel libro dei soci del nuovo titolare della quota o delle azioni.

DIRITTI DEI SOCI

L'acquisto della qualità di socio comporta la possibilità di fruire dei vantaggi offerti dalla cooperativa, tra cui, in primo luogo, il diritto di partecipare allo scambio mutualistico. A tale proposito il legislatore ha voluto codificare il principio di parità

di trattamento, stabilendo che tale principio deve costituire la regola fondamentale sia nella costituzione sia nell'esecuzione dei rapporti mutualistici (art. 2516 del Codice civile).

Ciò significa che, alle medesime condizioni e senza discriminazioni, tutti i soci hanno uguale diritto di godere dei benefici che possono loro derivare dal rapporto sociale, in merito ai beni o ai servizi messi a disposizione dalla cooperativa, o alle occasioni di lavoro che essa è in grado di procurare.

Accanto ai vantaggi cooperativi, vi sono poi dei diritti che si ricollegano alla struttura societaria e hanno un contenuto sia amministrativo sia patrimoniale.

Diritti amministrativi:

- il diritto di intervento in assemblea;
- il diritto di voto;
- il diritto di ispezionare taluni libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese;
- il diritto di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo. Questo diritto si esercita quando almeno un decimo del numero complessivo lo richiama, o almeno un ventesimo se la cooperativa conta più di tremila soci. Nelle cooperative sottoposte alla disciplina delle società a responsabilità limitata, il socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione;
- il diritto di denunciare fatti censurabili al collegio sindacale;
- il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari;
- il diritto di impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti.

Quanto ai diritti patrimoniali – attinenti alla distribuzione degli utili e delle riserve divisibili – il loro contenuto varia in modo sostanziale a seconda che la società sia costituita e operi come cooperativa a mutualità prevalente o come cooperativa a mutualità non prevalente.

DOVERI DEI SOCI

I soci hanno in primo luogo l'obbligo di pagare la quota o le azioni sottoscritte. Per i soci ammessi successivamente alla costituzione della cooperativa si aggiunge l'obbligo di pagare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio (su proposta degli amministratori) e, qualora lo statuto lo preveda, la tassa di ammissione.

I soci sono tenuti, inoltre, a rispettare un obbligo generale di collaborazione e di fedeltà e a sottostare alle norme dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni regolarmente assunte dall'assemblea.

Nel caso in cui l'atto costitutivo lo preveda, i soci possono essere chiamati a eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro.

TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA O DELLE AZIONI

I soci cooperatori non possono cedere la loro quota o le loro azioni con effetto verso la società, se non previa autorizzazione degli amministratori.

Pertanto, il socio che abbia interesse a trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il consiglio di amministrazione valuterà la richiesta e comunicherà, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, il provvedimento con cui concede o meno l'autorizzazione.

Decorso tale termine, il socio sarà libero di trasferire la propria partecipazione e, se l'acquirente avrà i requisiti per essere ammesso, la società dovrà iscriverlo nel libro dei soci.

Qualora il consiglio di amministrazione negasse l'autorizzazione, sarà tenuto a motivare il provvedimento. Contro tale diniego, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il socio potrà proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Se l'atto costitutivo vieta la cessione della partecipazione sociale, il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Tale recesso, però, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. Tuttavia, se si è provveduto ugualmente alla cessione, l'atto di trasferimento non è nullo, ma efficace limitatamente alle parti che vi hanno dato corso. In questo caso, il cedente sarà obbligato a trasferire al cessionario tutti i benefici economici conseguiti attraverso la partecipazione sociale, e il cessionario sarà a sua volta obbligato a tenere sollevato il cedente relativamente a tutte le obbligazioni sociali che sorgessero in capo ai soci successivamente al trasferimento.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa:

- a seguito della sua morte
- per cause dipendenti dalla sua volontà (trasferimento della quota o recesso)
- per cause dipendenti dalla volontà della società (esclusione).

La morte del socio

La morte del socio comporta, di regola, lo scioglimento automatico del rapporto sociale.

In tal caso gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del defunto, diritto che si prescrive nel termine di cinque anni.

L'atto costitutivo può però prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, per la continuazione del rapporto societario l'erede dovrà presentare apposita richiesta alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione delibererà il subentro una volta accertata la sussistenza in capo all'interessato dei requisiti per l'ammissione a socio. In presenza di più eredi, questi sono tenuti a nominare un rappresentante comune, a meno che la quota non sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

Il recesso del socio

Il recesso è il diritto riconosciuto al socio di uscire dalla società quando si verificano determinate situazioni.

Il socio deve manifestare la propria volontà di recedere mediante lettera raccomandata indirizzata alla società.

Le situazioni che autorizzano il recesso possono essere stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Il recesso può avvenire, per esempio, quando l'atto costitutivo non consenta la cessione delle quote o delle azioni, nonché a fronte di delibere riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero.

Gli amministratori sono tenuti a esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione e qualora non sussistano i presupposti per esercitare tale diritto devono darne immediatamente comunicazione al socio. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà presentare opposizione dinanzi il tribunale.

Anche nel caso in cui gli amministratori accertino la sussistenza dei presupposti per il recesso, l'esito dell'accertamento dev'essere comunicato al socio. Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso produrrà i suoi effetti dal momento della comunicazione, mentre per quanto attiene i rapporti mutualistici tra socio e società, se la legge o l'atto costitutivo non dispongono diversamente, il recesso produrrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o con la chiusura dell'esercizio successivo nel caso contrario.

L'esclusione del socio

L'esclusione del socio è consentita solo nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. Essa può essere deliberata:

- per il mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota o delle azioni sottoscritte (previa intimazione da parte degli amministratori);
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per interdizione, inabilitazione o per condanna del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa data in godimento per una causa non imputabile agli amministratori;

- per il perimento della cosa che il socio si è obbligato, con il conferimento, a trasferire in proprietà alla società;
- per il fallimento del socio;
- negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

Nella prassi le ipotesi statutarie hanno sempre assunto un ruolo prevalente rispetto a quelle legali, costituendo espressione del potere disciplinare dell'organismo sociale nei confronti di comportamenti illegittimi o pregiudizievoli dei soci.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, però, tali ipotesi devono essere indicate in modo tassativo e non generico. Data la gravità del provvedimento di esclusione, infatti, lo stesso non può essere lasciato alla discrezionalità più o meno ampia dell'organo amministrativo, che potrebbe tradursi in eccessi o abusi a danno dei soci.

In ognuno dei casi indicati è necessaria una delibera del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo prevede, dell'assemblea.

Per quanto attiene la comunicazione al socio della delibera di esclusione, non serve l'adozione di specifiche formalità: è sufficiente un qualsiasi atto o fatto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato la delibera in questione.

Contro la delibera di esclusione, il socio può presentare opposizione dinanzi al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il tribunale controlla la sussistenza oggettiva delle cause, senza valutarne l'opportunità o meno: se il provvedimento di esclusione è ritenuto illegittimo, il socio può essere riammesso in cooperativa e ha diritto al risarcimento dei danni subiti.

Va inoltre precisato che qualora lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere, contro la relativa delibera, a un collegio di "probiviri", l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei "probiviri". Ne consegue che la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire all'autorità giudiziaria.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI AL SOCIO USCENTE

Nel caso di scioglimento del rapporto societario, sia esso dovuto a recesso, esclusione o morte del socio, la società deve procedere alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del socio uscente.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Tale liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al

capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.

Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento va effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, ma è lasciata all'autonomia statutaria l'individuazione delle modalità specifiche di liquidazione.

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

La perdita della qualità di socio non comporta l'automatica cessazione della sua responsabilità.

Egli risponde, innanzitutto, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati (nonché per l'eventuale sovrapprezzo e per la tassa di ammissione) per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o delle azioni si sono verificati. Se, poi, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

IL SOCIO LAVORATORE

di Renzo Bridi

Il movimento cooperativo riconosce al singolo la possibilità di assumere contemporaneamente due funzioni: quella di lavoratore-dipendente e quella di socio-imprenditore. La scelta di fornire il proprio lavoro e di dedicarsi con altri soci alla realizzazione di un progetto comune è la caratteristica fondante delle cooperative di produzione e lavoro e di quelle sociali.

Ai soci lavoratori è data la possibilità di auto regolamentare il trattamento economico normativo entro certi limiti anche in deroga alle disposizioni applicate di solito ai lavoratori. Possono così essere introdotte forme di ristorno degli utili ai soci oltre che previsioni in deroga alle condizioni normative del contratto di lavoro.

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due rapporti giuridici: quello associativo e quello di lavoro.

Rapporto associativo

Secondo la disciplina di riferimento (L. 142/2001) il socio

- concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipa all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Rapporto di lavoro

Con la propria adesione alla cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, il socio lavoratore stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali.

Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore

Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato si applicano tutte le disposizioni fissate dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) a eccezione:

- delle norme riguardanti la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo (art. 18) quando oltre al rapporto di lavoro viene a cessare anche il rapporto associativo;
- dei diritti sindacali, che possono essere esercitati compatibilmente con lo stato di socio lavoratore solo se ciò è previsto e determinato da specifici accordi collettivi.

Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato si applicano solo alcuni articoli dello Statuto dei lavoratori in tema di libertà dei lavoratori e diritto di attività sindacale, mentre i diritti sindacali e le norme di sicurezza sul lavoro operano se compatibili.

Trattamento economico

Le cooperative corrispondono al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore:

- ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine;
- ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, per i rapporti diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici.

L'assemblea della cooperativa può deliberare trattamenti economici ulteriori:

- a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi collettivi;
- in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore alla 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Cessazione

In questa fase è stabilita la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro che è del tutto strumentale al vincolo societario. La norma di legge prevede così che il rapporto di lavoro si estingua con il recesso o l'esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con le disposizioni di legge.

Regolamento interno

Le cooperative devono dotarsi di un regolamento interno, approvato dall'assemblea, per stabilire la tipologia di rapporti che la società intende attuare con i propri soci. Il regolamento interno deve contenere:

- le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci;
- il richiamo dei contratti collettivi di lavoro nelle misure applicabili ai soci con lavoro subordinato o di diversa natura. In ogni caso non possono esservi disposizioni derogatorie che siano peggiorative riguardo il trattamento economico, pena nullità delle stesse;
- l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale: in esso devono essere salvaguardati i livelli occupazionali anche attraverso l'eventuale temporanea riduzione del trattamento economico integrativo e di distribuzione degli eventuali utili;
- l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare possibili forme di aiuto anche economico da parte dei soci lavoratori;
- la previsione, per le cooperative di nuova costituzione tese a promuovere nuova imprenditorialità, della possibilità di deliberare un piano di avviamento secondo le condizioni stabilite da accordi collettivi valevoli per il movimento cooperativo.

L'omessa adozione del regolamento interno non consente alle cooperative di inquadrare i propri soci con un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, né di deliberare sulle altre materie indicate dalla legge.